

MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti relativi a:

- **CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE** (oneri di urbanizzazione U1/U2, contributo di disinquinamento e sistemazione D+S, costo di costruzione QCC, contributo straordinario CS)
- . **CONTRIBUTO CITTA' PUBBLICA**
- **OBLAZIONE PER SANATORIA**
- **MONETIZZAZIONE DOTAZIONI TERRITORIALI**
- **MONETIZZAZIONE VERDE**

dovuti **dopo il rilascio del Permesso di costruire (PdC)** devono essere effettuati esclusivamente mediante **PagoPA**, il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, **tramite lo specifico servizio online per il ritiro del PdC**.

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

(per i titoli presentati dal 17 ottobre 2019)

Per Contributo di Costruzione e Oblazione è ammessa la rateizzazione senza interessi solo nel caso in cui l'importo risulti maggiore di € 5.000,00 con le seguenti modalità/scadenze:

1. 50% al momento di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, entro 30 giorni dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria
2. 25% entro 9 mesi dalla data di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria
3. 25% entro 18 mesi dalla data di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria

Per la Monetizzazione delle dotazioni territoriali è ammessa la rateizzazione senza interessi solo nel caso in cui l'importo risulti maggiore di € 5.000,00 con le seguenti modalità/scadenze:

1. 50% al momento di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, entro 30 giorni dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria
2. 25% entro 9 mesi dalla data di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria
3. 25% entro 18 mesi dalla data di presentazione per SCIA o SCIA in sanatoria, dalla data di rilascio per PdC o PdC in sanatoria

*La rateizzazione è subordinata alla presentazione, in originale/cartaceo + copia digitale, di garanzie reali o personali (**fideiussione bancaria o assicurativa**) ⁽¹⁾ per gli importi residui (Rata n. 2 + Rata n. 3 = 50% dell'importo).*

In caso di ritardato pagamento, rispetto alle scadenze fissate, del contributo di costruzione o dell'oblazione quantificata in misura pari o doppia al contributo di costruzione (U1, U2, QCC, D+S), si applicheranno le maggiorazioni di cui all'art. 20 della L.R. n.23/2004. In caso di ritardato pagamento, rispetto alle scadenze fissate, delle somme dovute a titolo di monetizzazione parcheggi o dell'oblazione quantificata in misura forfettaria si applicheranno gli interessi legali.

- (1) Le garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione devono presentare specifiche caratteristiche relative all'ambito soggettivo e in ordine al contenuto che vengono di seguito precisate:

A. in ordine all'ambito soggettivo

A.1 la fidejussione può essere **bancaria o assicurativa** (in tal caso contratta con compagnie in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 348/1982 e ss.mm., previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici, ed in particolare iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. n. 385/1993 come successivamente modificata);

A.2 in caso di compagnie assicurative con sede legale all'estero deve trattarsi di impresa ammessa ad operare in Italia **esclusivamente in regime di stabilimento** come risultante dagli appositi elenchi dell'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni);

B. in ordine al contenuto

B.1 devono soddisfare l'obbligazione assunta entro quindici giorni a semplice richiesta da parte del Comune garantito con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi del comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del Codice Civile;

B.2 devono prevedere la possibilità di parziale escussione da parte del Comune garantito, in proporzione all'entità delle inadempienze verificatesi;

B.3 devono rimanere valide ed operanti fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte con estinzione o riduzione assoggettata ad espressa dichiarazione liberatoria (o restituzione del documento originale) da parte del beneficiario (Comune garantito);

B.4 devono esplicitamente prevedere che il mancato pagamento di supplementi di premio/commissione da parte dell'obbligato principale non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario;

B.5 devono prevedere che il foro competente, nel caso di controversie, sarà esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito.